



Comune di Martellago

Città metropolitana di Venezia

CF 82003170279

PI 00809670276

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

NUMERO 143 DEL 20/12/2024

OGGETTO:	MISURE STRAORDINARIE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL PER LA QUALITA' DELL'ARIA DAL 1° GENNAIO 2025 AI 31 DICEMBRE 2025.
----------	---

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio Servizio Patrimonio ed Ambiente

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
 - l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
 - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
 - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
 - il rafforzamento dei controlli;
 - campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;

- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;
- con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

Preso atto che:

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitane, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Dato atto che:

- il Comune di Martellago rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano, in ragione dell'appartenenza all' "Agglomerato di Venezia";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta - livello verde, livello 1 – arancione e livello 2 - rosso;

- la stazione di riferimento per il Comune di Martellago è VE-Parco Bissuola;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021;

Preso atto che:

- in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 24/09/2024 presso la Cittadel Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), che ha anche illustrato lo stato dell'arte delle ordinanze e la proposta di calendario domeniche ecologiche;

Richiamati:

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

Rilevato che i provvedimenti di limitazione del traffico hanno lo scopo di ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

Vista la convenzione per il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale dal Comune di Martellago all'Unione dei Comuni del Miranese, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2014;

ORDINA

REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. Nessuna allerta livello VERDE valido dal 01/01/2025 al 30/04/2025 e dal 01/10/2025 al 31/12/2025:

1.1. divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 1.1.1 ciclomotori e motocicli E0;
- 1.1.2 autovetture private alimentate a benzina E0 e E1;
- 1.1.3 autovetture private alimentate a diesel E0, E1, E2, E3, E4;
- 1.1.4 veicoli commerciali alimentati a benzina E0, E1;
- 1.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel E0, E1, E2, E3 e E4;

2 Allerta livello 1 ARANCIO valido dal 01/01/2025 al 30/04/2025 e dal 01/10/2025 al 31/12/2025, su apposita comunicazione (di cui al punto 6):

2.1 divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1.1 ciclomotori e motocicli euro E0 e E1;
- 2.1.2 autovetture private alimentate a benzina E0, E1 e E2;
- 2.1.3 autovetture private alimentate a diesel E0, E1, E2, E3, E4 e E5;
- 2.1.4 veicoli commerciali alimentati a benzina E0, E1 e E2;
- 2.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel E0, E1, E2, E3 e E4;

3 Allerta livello 2 ROSSO valido dal 01/01/2025 al 30/04/2025 e dal 01/10/2025 al 31/12/2025, su apposita comunicazione (di cui al punto 6):

3.1 divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1.1 ciclomotori e motocicli euro E0 e E1;
- 3.1.2 autovetture private alimentate a benzina E0, E1 e E2;
- 3.1.3 autovetture private alimentate a diesel E0, E1, E2, E3, E4 e E5;
- 3.1.4 veicoli commerciali alimentati a benzina E0, E1 e E2;
- 3.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel E0, E1, E2, E3, E4 e E5 (8:30-12:30)

Escluso il periodo natalizio:

- con **ALLERTA VERDE E ARANCIO** dal 01/01/2025 al 07/01/2025 e dal 15/12/2025 al 31/12/2025;
- con **ALLERTA ROSSA** dal 15/12/2025 al 26/12/2025.

4 Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.

5 L'ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale.

6 I livelli di allerta 1 - ARANCIO e 2 - ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti misurati o previsti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

7 Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

8 Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- 8.1 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- 8.2 autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 8.3 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- 8.4 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 8.5 veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8.6 veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 8.7 veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 8.8 veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 8.9 veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 8.10 veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto carpooling);
- 8.11 veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 8.12 veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

- 8.13 veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- 8.14 autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 8.15 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 8.16 veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8.17 veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 8.18 veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- 8.19 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 8.20 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 8.21 veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 8.22 veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 8.23 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.24 veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 8.25 veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- 8.26 veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- 8.27 veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 8.28 veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- 8.29 veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle modalità di carico e scarico delle merci.

9 Derghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

- 9.1 Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e 8.23, che sono sostituite come di seguito indicate:
 - 9.1.1 veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
 - 9.1.2 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Martellago che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

La presente ordinanza ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ed esecutività dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la prescritta segnaletica stradale.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Martellago e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

DISPONE

che ne venga inviata copia a:

- Città Metropolitana di Venezia;
- Regione Veneto;
- Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese;
- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- Comando Provinciale Carabinieri di Venezia;
- Comando Carabinieri di Martellago;
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre;
- Guardia di Finanza;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- ACTV.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

**Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio ed Ambiente**

- documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 -

Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.